

**DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI CONCERNENTI  
IL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO**

*“Art. 1*

1. *L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è sostituito dal seguente:*

*“Art. 3*

1. *Tra le funzioni esercitate dalle Province di Trento e di Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria e la denominazione.*
2. *Nell'esercizio della rispettiva potestà in materia, ciascuna Provincia, in caso di eventuale modifica dell'estensione del Parco nel rispettivo territorio, provvede con legge, previa consultazione con l'altra Provincia, con la Regione Lombardia e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.*
3. *Le Province, per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela, in armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette e con la disciplina dell'Unione europea relativa alla Rete ecologica Natura 2000, afferente la conservazione della diversità biologica, e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto. Il piano e il regolamento del Parco sono approvati dalle Province, per la parte di rispettiva competenza territoriale, acquisito preventivamente il parere del comitato di coordinamento e di indirizzo. Relativamente alla porzione del Parco ricadente nel territorio della Regione Lombardia, all'approvazione del relativo piano e regolamento del Parco si provvede secondo quanto previsto da specifica disposizione legislativa statale di coordinamento con il presente articolo.*
4. *La configurazione unitaria del Parco è assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da due rappresentanti della Provincia di Trento, due rappresentanti della Provincia di Bolzano, due rappresentanti della Regione Lombardia, due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel Parco, di cui uno per i comuni della Provincia di Trento, uno per i comuni della Provincia di Bolzano e uno per i comuni della Regione Lombardia, nonché da un rappresentante designato dalle associazioni di protezione ambientale individuate dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).*
5. *Il comitato di coordinamento e di indirizzo è costituito entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e si considera validamente costituito con i rappresentanti designati dagli enti territoriali entro tale termine. Il comitato è rinnovato*

- ogni cinque anni. Ove sia proposta una pluralità di designazioni dei rappresentanti delle associazioni di cui al comma 4, alla scelta definitiva del relativo componente del comitato di coordinamento e di indirizzo si provvede con decisione degli altri componenti del comitato. Il funzionamento del comitato è disciplinato da apposito regolamento, approvato mediante intesa tra le Province autonome, la Regione Lombardia e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche con riguardo agli aspetti inerenti la sede e il supporto di segreteria.*
- 6. Salve le attribuzioni del comitato, le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dalle Province di Trento e di Bolzano e dalla Regione Lombardia, che, sulla base di specifici accordi, possono avvalersi dei comuni territorialmente interessati, delle loro forme associative e di altri enti pubblici, anche statali, competenti per materia. Le Province assicurano appropriate forme di consultazione e di partecipazione delle comunità locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, nonché delle associazioni e organizzazioni con compiti di promozione dello sviluppo sostenibile.*
  - 7. In attesa della revisione dei rapporti finanziari tra le Province autonome e lo Stato e in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 dello Statuto, gli oneri relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, compresi quelli per il funzionamento per il comitato di coordinamento e di indirizzo, sono assunti in capo alle Province autonome, anche con riferimento al territorio della Regione Lombardia, nei limiti fissati dall'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e comunque in misura non superiore agli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013.*
  - 8. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio al 31 dicembre 2013, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, è trasferito nel ruolo del personale degli enti di cui al comma 6, secondo la rispettiva competenza territoriale, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Gli enti di cui al comma 6 subentrano nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato.*
  - 9. Al personale trasferito nel ruolo del personale degli enti di cui al comma 6 è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con l'intesa di cui al comma 5 sono definite le modalità di inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito, compresi i criteri di equiparazione fra le professionalità del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e quelle delle Province autonome e della Regione Lombardia.*
  - 10. Lo Stato promuove l'adozione di specifica disciplina per la stabilizzazione delle unità di personale operante al 31 dicembre 2013 alle dipendenze del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni.*
  - 11. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è soppresso dalla data di costituzione del comitato di coordinamento di cui al comma 4. Fino a tale data ed al fine di garantire l'ordinato passaggio al nuovo regime organizzativo previsto da questo articolo, il Presidente del Consiglio direttivo in carica continua a svolgere le attribuzioni demandate agli organi centrali del Consorzio. In relazione alle spese generali relative al territorio della Regione Lombardia ricadente nel Parco, la regolazione dei rapporti patrimoniali concernenti la sede centrale del Parco in Bormio e dei rapporti giuridici attivi e passivi*

*relativi alla medesima sede centrale è definita mediante l'intesa prevista al comma 5, anche nel quadro delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 concernenti il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti.*

- 12. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle Province con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.*

*(7 maggio 2014)*